



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 62 DEL 04.12.2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2026 – ISTITUITA CON LEGGE N 160/2019 ART 1 COMMI 739 – 783.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 18:00, presso Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

		Presenti	Assenti
1	CADEDDU MONICA	X	
2	MAMELI MASSIMILIANO	X	
3	SALIS FRANCESCA	X	
4	SERRELI CLAUDIA	X	
5	TUVERI NICOLA	X	
6	PORTOGHESE ELAINE	X	
7	LITTERA LUCA	X	
8	LITTERA CHIARA MADDALENA	X	
9	MURONI ALESSANDRO	X	

		Presenti	Assenti
10	MOINO ROSSELLA	X	
11	VARGIU CRISTIAN	X	
12	MELIS MARCELLO	X	
13	TRUDU LEOPOLDO	X	
14	MARONGIU ANNA PAOLA	X	
15	GRIECO MARIO	X	
16	DEIDDA MARTINO		X
17	URRU MATTEO	X	

Totale n. 16 1

Il Presidente Luca Littera constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta Gianluca Cossu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Vengono, dal signor Presidente, nominati scrutatori i signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presidente del Consiglio procede con il punto all'Ordine del Giorno: “*“Determinazione delle aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF da applicare all'esercizio 2026”*”.

PREMESSO

che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO

che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO

che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO

che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO

che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO

che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO

che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO

che a decorrere dall'anno 2025 , in virtù di quanto previsto 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, i comuni **elaborano il Prospetto** delle aliquote dell'IMU (Prospetto) conforme al DM MEF 06.09.2024, che forma parte integrante della delibera stessa.

PRESO ATTO

che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO

che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO

il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 **che individua le fattispecie predeterminate sulle quali è possibile diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU)** così come stabilito dall'art 1 comma 756 della L.160 del 2019 in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ritenuto di non dover procedere con la diversificazione delle aliquote in essere;

VISTO

il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO

il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO

il comma 751, che prevede a decorrere dal 2022 l'esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

VISTO

il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO

il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO

il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO

il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO

che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO

il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO

che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO

che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO

che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO

che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RICHIAMATE

la delibera di C.C. n. 20/2020 con la quale sono state approvate le nuove Aliquote della nuova Imu 2020;

le delibere di C.C. n. 41/2024 e n.2/2025 con le quali sono state approvate le Aliquote della nuova Imu 2025;

Ritenuto

necessario, in ottemperanza all’obbligo di adottare il Prospetto delle aliquote IMU a partire dall’anno d’imposta 2026, approvare le aliquote Imu 2026 e il relativo Prospetto allegato conforme al D.M. MEF 06.09.2024, come di seguito riportato :

<u>TIPOLOGIA IMMOBILE</u>	<u>ALIQUOTA</u>
Altri fabbricati :	
(diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati gruppo D)	1,05%
Aree fabbricabili	1,05%
Abitazione principale di lusso	0,57%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Terreni agricoli	0,88%
Fabbricati gruppo “D”	1,05%

Visto

il regolamento della nuova Imu approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2020;

RIMARCATO

che, anche per l’anno 2026 è obbligatorio pubblicare tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

TENUTO CONTO

che a decorrere dall'anno 2025 , in virtù di quanto previsto 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, i comuni **elaborano il Prospetto** delle aliquote dell'IMU (Prospetto), conforme al DM MEF 06.09.2024, che forma parte integrante della delibera stessa;

RILEVATO

che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO

che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI

l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che

sono stati espressi il parere tecnico favorevole del Responsabile del III Settore, e del Responsabile del Settore Economico Finanziario il quale ha espresso parere favorevole anche in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Il Presidente, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese la proposta e si registra il seguente esito:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

Sulla base delle votazioni soprariportate

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

di riapprovare

le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2026, così come confermate con il presente atto e indicate nel relativo Prospetto, conforme al DM MEF 06.09.2024, allegato facente parte integrante della presente deliberazione;

di prendere atto

che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;

di applicare

le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<u>TIPOLOGIA IMMOBILE</u>	<u>ALIQUOTA</u>
Altri fabbricati :	
(diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati gruppo D)	1,05%
Aree fabbricabili	1,05%
Abitazione principale di lusso	0,57%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Terreni agricoli	0,88%
Fabbricati gruppo "D"	1,05%

di dare atto

che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000, stante la necessità di rispettare i tempi indicati dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2026 – ISTITUITA CON LEGGE N 160/2019 ART 1 COMMI 739 – 783.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 25.11.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 25.11.2025

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 04.12.2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2026 – ISTITUITA CON LEGGE N 160/2019 ART 1 COMMI 739 – 783.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**LA PRESIDENTE
LITTERA LUCA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA**